



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friulivenziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

Prot. AOODRFR 10582

Trieste, 7 ottobre 2016

E-MAIL

e, p. c.	Ai	Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado	Loro sedi
	Ai	Dirigenti degli Uffici III, IV, V, VI, Ambiti Territoriali per le province di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine	Loro sedi
	Ai	Dirigenti dell'Ufficio II e III	Sede
	Alle	Ragionerie Territoriali dello Stato	Loro sedi
	Alle	OO.SS. regionali del comparto scuola	Loro sedi
	Al	sito	Sede

Oggetto: Indicazioni operative per la nomina dei docenti per le **attività alternative** all'insegnamento della Religione Cattolica nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado - **a.s. 2016/2017**.

La seguente nota è volta ad uniformare gli aspetti organizzativi delle attività didattiche e formative destinate agli alunni e agli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado che, previa richiesta del genitore od eventualmente dello stesso studente, se maggiorenne, **hanno scelto, all'atto dell'iscrizione, di non valersi dell'insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.)**.

OBBLIGO DI ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE

Come noto, l'Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984, ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, e confermato dall'Intesa sottoscritta in data 28 giugno 2012 tra il Ministro dell'Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all'atto della prima iscrizione ad uno dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche, di scegliere se valersi o non valersi dell'insegnamento della Religione Cattolica. Tale scelta ha effetto per l'intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l'iscrizione d'ufficio. È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale per l'anno scolastico successivo tramite un'espressa dichiarazione dei genitori, che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni..

Nei confronti degli alunni/studenti che **non** si valgono dell'insegnamento della religione cattolica, devono essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative (C.M. n. 18 del 4 luglio 2013).

Per quanto concerne l'organizzazione delle attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica, si fa rinvio alle indicazioni contenute nella C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987, sintetizzate nella nota MIUR del 2 marzo 2010: la scelta relativa alle attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica

trova concreta attuazione nelle seguenti diverse opzioni possibili: 1)attività didattiche e formative; 2) attività individuali o di gruppo con assistenza di personale docente; 3) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Premesso anzitutto che è compito del collegio dei docenti definire i contenuti delle attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica, ai fini dell'affidamento delle stesse, i Dirigenti scolastici devono osservare le disposizioni vigenti, che di seguito si riassumono.

- a) I Dirigenti scolastici devono prioritariamente attribuire le ore di attività alternative alla religione cattolica ai docenti **a tempo indeterminato** in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali **docenti totalmente in esubero**, e successivamente nei confronti di quelli che hanno **l'obbligo di completare l'orario di cattedra**. Si precisa che non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna completare nella prima scuola con ore di attività alternative.
- b) Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a) i Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative alla Religione Cattolica come **ore eccedenti all'orario di cattedra fino al limite massimo di 24 ore**. Come previsto dal comma 4 dell'articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448, l'assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l'orario di cattedra, ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. L'invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio. Per quanto riguarda la possibilità di attribuire ore eccedenti a docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, si precisa che un ormai consolidato orientamento della Corte dei Conti (delib. Piemonte n.50/2014; Abruzzo n. 367/2014) ha negato detta possibilità; pertanto tali docenti, se ad orario completo, **non** dovranno essere tenuti in considerazione per l'assegnazione di ore di attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica.
- c) Qualora non sia possibile procedere sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato con supplenti già in servizio per spezzoni orario o contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti alle supplenze inclusi nelle graduatorie d'istituto.
- d) Docenti dell'organico del potenziamento: secondo le indicazioni contenute nella nota del MIUR prot. n. 2852 del 5.09.2016 (recante ad oggetto: *Organico dell'autonomia*), in considerazione delle specifiche finalità cui sono destinati i docenti dell'organico del potenziamento, essi non dovranno essere impegnati per la copertura delle ore relative alle attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica, tenuto conto che per tali attività sono previsti appositi capitoli di finanziamento. I predetti docenti, al pari degli altri insegnanti in servizio nella scuola, potranno essere tenuti in considerazione per la copertura di ore relative alle citate attività alternative nel caso in cui abbiano manifestato la propria disponibilità ad effettuare ore aggiuntive all'orario d'obbligo - v. punto b).

Nei casi indicati alle lettere b) e c) la nomina e la retribuzione dovranno **decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e dovranno avere effetto fino al termine delle attività didattiche**.

ORGANO COMPETENTE AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE

Con nota 7 marzo 2011 prot. n. 26482 il M.E.F. ha chiarito che le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, poiché sulla base della normativa vigente costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, possono essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa.

Al fine dell'attribuzione delle ore da liquidare, possono identificarsi quattro tipologie di destinatari:

- 1) Personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola : trattandosi di personale già retribuito per l'intero orario, l'insegnamento non comporta oneri aggiuntivi.

- 2) Docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo : le attività possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.
- 3) Personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo : le attività possono essere liquidate in aggiunta all'orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.
- 4) In via residuale, personale supplente appositamente assunto, non potendosi ricorrere a personale a tempo indeterminato con ore a disposizione: per assicurarne il tempestivo pagamento nelle more delle necessarie implementazioni ai sistemi informativi del MIUR e del MEF, l'onere va imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti:
 - scuola dell'infanzia (cap. 2156, p.g. 2)
 - scuola primaria (cap. 2154, p.g. 2)
 - scuola secondaria di primo grado (cap. 2155, p.g. 2)
 - scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149, p.g. 2).

GESTIONE CONTRATTI A SIDI

Per quanto concerne le funzioni SIDI, si segnala la nota MIUR – DGACISIS - prot. n. 2966 del 1/9/2015 che fornisce puntuali indicazioni per la gestione dei contratti in questione. Si riportano, ad ogni buon fine, le Aree di intervento indicate nella citata nota:

Area “Assunzioni (Gestione corrente) – Supplenze ore aggiuntive:

- N21 ore aggiuntive
- N25 ore aggiuntive attività alternative all'IRC

Area “Assunzioni (Gestione corrente) – Supplenze annuali e fino al termine delle attività”:

- N23 attività alternative all'IRC servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
- N24 attività alternative all'IRC servizio fino alla nomina dell'avente diritto legge 449/97 art. 40.

INDICAZIONI CONCLUSIVE

Si rammenta che nei provvedimenti di individuazione dei destinatari di ore eccedenti e nei provvedimenti di individuazione dei supplenti (in entrambi i casi con la specificazione del **numero di ore da retribuire**), i Dirigenti scolastici dovranno **dichiarare** sotto la propria responsabilità di **non aver potuto coprire** tali ore con docenti a tempo indeterminato in esubero o con docenti tenuti al completamento di orario e, in caso di supponenza, di **non aver potuto provvedere** all'attribuzione di ore eccedenti.

Per procedere come indicato, **non** è necessaria alcuna preventiva autorizzazione formale alle Istituzioni scolastiche da parte di questo Ufficio, attesa la natura obbligatoria di tali attività, che vanno garantite esclusivamente in presenza di studenti che non si valgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Le ore di cui trattasi non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e pertanto **non incidono nella definizione dell'organico d'istituto**.

Si precisa che le ore di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica **non dovranno essere assegnate** a docenti della medesima classe, né a insegnanti di religione cattolica.

Si evidenzia che le procedure illustrate nella presente nota si applicano anche nel caso in cui sia stato scelto lo **studio individuale** con assistenza di personale docente.

Ringraziando per la consueta collaborazione, si inviano i migliori saluti.

Il Dirigente titolare
Pietro Biasiol

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
 Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*